I.I.S. Liceo Classico e Scientifico "Vincenzo Julia"

http://www.liceojulia.edu.it - e-mail :csis01800g@istruzione.it - posta certificata : csis01800g@pec.istruzione.it
Liceo Scientifico Tel :0984 1861923 - 0984 954126 - Liceo Classico Tel :0984 953088 –
C.F :85000190786 - Codice Univoco: **UFA0XT**
via A. De Gasperi s.n.c.(Liceo Scientifico) via Don Luigi Sturzo, 16 (Liceo Classico) - 87041 Acri (CS)

Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera a norma dell'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 e degli artt. 2222 e 2230 del c.p.c.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 19.11.2019

Il Consiglio di Istituto

- **Visto** il D.I. 129/208 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- **Considerata** la necessità di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- **Considerata** l'opportunità che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;
- **Visto** l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- **Visto** l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
- Vista la Legge 107/2015;
- **Visto** l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

approva

il seguente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto

Art. 1- (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.A. nel rispetto delle delibere o dei criteri e dei limiti fissati dal Consiglio d'Istituto, secondo il D.I. 129/2018 e il Dlgs 50/2016 nonché la normativa europea.
2. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, ai sensi del D.I. 129/2018 e come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3,comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 Individuazione del fabbisogno

1. Il Dirigente Scolastico, considerata la necessità della prestazione, verifica la sua congruenza con il PTOF, con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il Dirigente Scolastico verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle sanzioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Dirigente Scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo dimercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria,ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare uncompenso congruo con la prestazione richiesta.
4. Il Dirigente Scolastico verifica, inoltre, la disponibilità della spesa e la compatibilità prevista con i limiti dispesa vigenti.

Art. 3
(Individuazione delle professionalità)

1.Il Dirigente Scolastico predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso al PTOF;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) durata dell'incarico;
d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura,nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti cheriguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4
(Procedura comparativa)

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, direttamente, con delega agli incaricati amministrativi nel caso di procedura con definizione di punteggio desumibile e inconfutabile, o anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

2. Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio che valuti tutti o alcuni dei seguenti elementi, definiti e valutati di volta in volta con maggiore o minore peso in relazione all'attività da espletare:

a) qualificazione professionale.
b) Diploma o laurea specifica. Se conseguiti in paesi extraeuropei devono essere validati e resi equipollenti dagli OO. CC.;
c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
e) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
f) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
g)scelta ultima del Dirigente Scolastico.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. a parità di requisiti sarà scelto il candidato più giovane di età.

Per la valutazione comparativa dei curricula, la commissione preposta predisporrà una relazione dettagliata sui criteri di selezione adottati e una conseguente proposta di graduatoria. La graduatoria definitiva, approvata dal Dirigente scolastico, sarà pubblicata all'albo dell'Istituzione scolastica. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico candidato è comunque necessario procedere alla valutazione di merito.

Art. 5

(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quaterdell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 6

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.
2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
3. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
4. La liquidazione del compenso avviene al termine della collaborazione salvodiversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggettodell'incarico.
5. Per il personale interno si utilizzeranno il compenso orario stabilito dal CCNL/scuola vigente.
6. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

7. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Art. 7

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
5. Al termine dell'attività, il personale oggetto del presente regolamento si impegna, anche mediante compilazione in itinere di apposito registro, ad una puntuale e trasparente rendicontazione dell'attività svolta, sia in termini di ore e sia in termini di contenuti. La mancata presentazione del resoconto, salvo eccezionali e giustificate ragioni, è motivo di esclusione da eventuali incarichi futuri.

Art. 8

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.